

CIRCOLARE N. 1 del 2018 (Circolare in materia di informazione antimafia)

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice antimafia)

In attuazione del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice antimafia"), il Comitato Agevolazioni, nella riunione del 28 marzo 2018, ha approvato la presente Circolare in materia di informazione antimafia, che sostituisce la precedente Circolare n. 3/2013 del 15 aprile 2013.

1. Operazioni assoggettate

1. Sono assoggettati all'acquisizione dell'informazione antimafia gli interventi agevolativi che, ai sensi delle leggi di seguito indicate, comportino un'agevolazione in termini di contributo ("Agevolazione" o "Contributo") di valore complessivo superiore a 150.000 euro, calcolata secondo i criteri previsti al successivo articolo 4:

- a) "Agevolazioni Export": agevolazioni per il finanziamento dei crediti all'esportazione - operazioni di credito acquirente e operazioni di credito fornitore (ai sensi del D.lgs. 143/1998, Capo II, Art. 14-19; Delibere Cipe nn. 160 e 161 del 1999; DM 21 aprile 2000, n. 199; e loro successive modificazioni);
- b) "Agevolazioni Investimenti all'Estero": agevolazioni per gli investimenti in società o imprese all'estero (ai sensi della Legge 100/1990, art. 4 e Legge 19/1991, art. 2, comma 7; DM 1° marzo 2000, n. 113; e loro successive modificazioni);
- c) "Finanziamenti per l'Internazionalizzazione": finanziamenti agevolati per finalità di internazionalizzazione (ai sensi della Legge 133/2008, art. 6; DM 7 settembre 2016; DM 7 ottobre 2015; e loro successive modificazioni, e dei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 6 della legge 133/2008).

2. SIMEST dovrà acquisire le informazioni antimafia prima della delibera del Comitato Agevolazioni di concessione dell'Agevolazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 3.

2. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. I soggetti per i quali SIMEST deve acquisire le informazioni antimafia sono elencati all'art. 85 del Codice antimafia e indicati nell'Allegato 1 alla presente Circolare, fermo restando quanto previsto al comma 2 che segue.

2. Il Prefetto competente può estendere la richiesta di documentazione antimafia ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa (tra i quali, ad esempio, i procuratori e/o procuratori speciali). SIMEST prenderà atto della richiesta ulteriore del Prefetto mediante l'utilizzo della banca dati nazionale unica di cui al successivo art. 3.

3. Le informazioni antimafia non sono richieste per:

- a) gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- b) i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190/2012, secondo la disciplina prevista nel D.P.C.M. 18 aprile 2013 e sue successive modificazioni, tenuto conto del principio di equipollenza tra informazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'art. 1, comma 52-*bis* della legge n. 190/2012. L'iscrizione nella White List tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

- c) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del Codice antimafia;
- d) i soggetti che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante, contenente l'impegno a comunicare immediatamente a SIMEST le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione e/o l'eventuale cancellazione dalla White List.

4. L'iscrizione nella White List mantiene la propria efficacia oltre la scadenza della validità della iscrizione stessa e sino alla conclusione degli accertamenti a cura della Prefettura competente nel caso di richiesta da parte dell'impresa già iscritta nella White List di mantenere detta iscrizione, a condizione che tale richiesta sia effettuata alla Prefettura competente almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione. Le imprese devono in ogni caso attestare a SIMEST anche l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nella White List.

5. In tutti i casi in cui l'impresa non sia già iscritta nella White List, SIMEST procederà con le verifiche ai sensi del successivo articolo 3.

3. Rilascio e rinnovo dell'informazione antimafia

1. Ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, l'impresa dovrà trasmettere a SIMEST in originale la seguente documentazione, sulla base del Modello reso disponibile dalla Prefettura competente:

- (i) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 2 della presente Circolare, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa stessa;
- (ii) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente Circolare e riferita ai loro familiari conviventi;
- (iii) eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Prefettura competente.

2. La richiesta delle informazioni antimafia è conseguita mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale unica di cui agli articoli 90, 91 e 92 del Codice antimafia, attraverso l'inserimento da parte di SIMEST dei dati ricevuti dall'impresa.

3. Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, le imprese devono comunicare entro 30 giorni dalla data di modifica, anche a SIMEST oltre che alla Prefettura (ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice antimafia), le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, intervenute tra la data di presentazione della domanda e la data di delibera del Comitato Agevolazioni di concessione dell'Agevolazione oppure nel corso dell'intervento agevolativo ed in ogni caso fintantoché l'operazione finanziaria non abbia esaurito la sua efficacia nei confronti dell'impresa beneficiaria dell'Agevolazione.

Nello specifico le variazioni devono essere comunicate a SIMEST:

- a) per le Agevolazioni Export, fino alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento ammesso all'Agevolazione in relazione alle operazioni di credito acquirente e di credito fornitore a tasso variabile, nonché per le operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso fino all'erogazione del contributo a fronte dell'utilizzo a saldo dell'impegno allo sconto;
- b) per le Agevolazioni Investimenti all'Estero, fino all'integrale rimborso del finanziamento ammesso all'Agevolazione;
- c) per i Finanziamenti per l'Internazionalizzazione, fino all'integrale rimborso del finanziamento agevolato.

4. L'impresa dovrà altresì comunicare a SIMEST tempestivamente, al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, l'eventuale modifica della titolarità del rapporto giuridico oggetto di Agevolazione (ad esempio fusioni e accollì) o comunque il subingresso di un diverso soggetto beneficiario.

5. In caso di variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo intervenute successivamente al rilascio dell'informativa antimafia liberatoria, nelle more delle verifiche da parte della Prefettura competente, SIMEST sospende le erogazioni, dandone comunicazione all'impresa, salva la possibilità di applicare la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, e salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 2, della presente Circolare.

4. Criteri di calcolo dell'ammontare dell'Agevolazione al fine della richiesta delle informazioni antimafia

1. Per le Agevolazioni Export e per le Agevolazioni Investimenti all'Estero, l'ammontare dell'Agevolazione viene quantificato sulla base dei criteri contenuti nella normativa di riferimento e nelle Circolari operative.

2. Per i Finanziamenti per l'Internazionalizzazione, l'ammontare dell'Agevolazione viene quantificato sulla base della differenza complessiva tra il tasso di mercato (ossia il tasso di riferimento di cui alla normativa europea, periodicamente rilevato con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998) e quello agevolato applicato al relativo Finanziamento per l'Internazionalizzazione.

3. La data di decorrenza delle Agevolazioni Export e delle Agevolazioni Investimenti all'Estero rimane disciplinata dalla normativa inerente la concessione di dette Agevolazioni e dalle Circolari operative e la data di acquisizione dell'informazione antimafia non condiziona la determinazione della data di decorrenza. Il ritardo nell'acquisizione dell'informazione antimafia potrà invece influire sulla data di decorrenza delle previste maggiorazioni in quanto la valuta di erogazione del Contributo, intesa quale data di decorrenza del periodo di maggiorazione, non potrà essere anteriore alla data di acquisizione dell'informazione antimafia.

4. Qualora in fase di erogazione, l'Agevolazione superi, per qualunque ragione, la soglia di 150.000 euro, SIMEST sospende l'erogazione, dandone comunicazione all'impresa, e procede con le verifiche ai sensi dell'articolo 3 della presente Circolare.

5. Divieto di frazionamento

1. Ai fini del divieto di frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni, compiuto allo scopo di eludere l'applicazione della normativa antimafia, per il calcolo dell'ammontare:

- a) per le Agevolazioni Investimenti all'Estero si considerano tutti i Contributi richiesti da una singola impresa o da imprese appartenenti al medesimo gruppo economico, in relazione al medesimo investimento (ad esempio impresa estera *target* oggetto di acquisizione), entro 24 mesi dalla data di concessione della prima Agevolazione, che cumulativamente superino il valore soglia di 150.000 euro. In caso di superamento della soglia di 150.000 euro devono essere richieste le informazioni antimafia per tutte le società del gruppo che detengono le partecipazioni, indipendentemente dall'entità del Contributo richiesto e/o concesso a ciascuna società;
- b) per le Agevolazioni Export si considerano tutti i Contributi richiesti per interventi tra il singolo esportatore o gli esportatori riconducibili al medesimo gruppo economico e il medesimo importatore estero;
- c) per i Finanziamenti per l'Internazionalizzazione, in caso di ampliamento di un programma di inserimento sui mercati esteri già finanziato (c.d. potenziamento), si considera la somma dell'importo del nuovo finanziamento concesso e dell'importo del finanziamento ancora in essere, ossia al netto dei rimborsi effettuati alla data di presentazione della domanda di potenziamento.

6. Rilascio e validità dell'informazione antimafia

1. Le informazioni antimafia liberatorie acquisite ai sensi dell'articolo 3 della presente Circolare hanno validità di 12 mesi dalla data dell'emissione, salvo mutamenti nell'assetto societario e gestionale nell'impresa oggetto dell'informativa antimafia che determinano la necessità del rinnovo delle informazioni antimafia (ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della presente Circolare).

2. Le informazioni antimafia liberatorie sono utilizzabili (ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice antimafia), per i successivi atti conseguenti ed esecutivi, comprese le erogazioni, e anche per altri interventi agevolativi inerenti alla stessa impresa, purché la relativa domanda di concessione dell'Agevolazione pervenga a SIMEST entro il periodo di validità dell'informazioni antimafia.

3. In assenza delle informazioni antimafia, il Comitato Agevolazioni può valutare la concessione dell'intervento agevolativo:

a) nei casi di motivata urgenza;

b) trascorsi 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati nazionale unica da parte di SIMEST e in assenza di comunicazioni ricevute dalla Prefettura in merito alla necessità di un supplemento di verifiche.

In tali casi, le Agevolazioni e le relative erogazioni possono essere corrisposte sotto condizione risolutiva, con eventuale richiesta di presentazione da parte dell'impresa, sulla base di considerazioni di rischio anche reputazionale, di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile o di un *cash collateral*, di importo pari all'importo da erogare. In caso di successivo rilascio dell'informazione antimafia interdittiva, il Comitato Agevolazioni revoca (con effetto *ex tunc*) la concessione dell'Agevolazione e SIMEST recede dal contratto (con effetto *ex tunc*) ed escute la garanzia.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, è comunque facoltà del Comitato Agevolazioni condizionare le erogazioni al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

7. Sospensione delle erogazioni e revoca degli interventi

1. Salvo quanto previsto per il rinnovo dell'iscrizione dell'impresa nella White List nell'articolo 2, comma 4, della presente Circolare, qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente Circolare, tra i quali la cancellazione dell'impresa dalla White List o il mancato rinnovo dell'iscrizione nella White List, SIMEST sospende le erogazioni, dandone comunicazione all'impresa, e procede con le verifiche ai sensi dell'articolo 3 della presente Circolare.

In caso di successivo rilascio dell'informazione antimafia liberatoria SIMEST riprende le erogazioni.

In caso, invece, di successivo rilascio dell'informazione antimafia interdittiva il Comitato Agevolazioni revoca la concessione dell'Agevolazione con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento interdittivo e SIMEST recede dal contratto con effetto da tale data.

2. Nei casi in cui ad una informazione antimafia liberatoria segua, nel corso dell'intervento agevolativo, una successiva informazione antimafia interdittiva nei confronti dell'impresa, SIMEST sospende le erogazioni, dandone comunicazione all'impresa, e il Comitato Agevolazioni revoca la concessione dell'Agevolazione con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento interdittivo e SIMEST recede dal contratto con effetto da tale data.

3. Per le Agevolazioni Export - operazioni di credito acquirente e operazioni di credito fornitore a tasso variabile - ai fini dell'applicazione del comma 2, l'intervento agevolativo si intende terminato alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento ammesso all'agevolazione.

8. Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica

1. Ai sensi dell'art. 99-*bis* del Codice antimafia, qualora la Banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, SIMEST invia le richieste alle prefetture competenti

individuate nell'art. 90, comma 2, del Codice antimafia e le relative informazioni antimafia sono rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3, del medesimo Codice. In tali casi è fatta salva la possibilità di applicare la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, della presente Circolare.

Il testo della presente Circolare è pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e sarà altresì disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Il Presidente del Comitato Agevolazioni

Allegato 1

I soggetti per i quali SIMEST deve acquisire le informazioni antimafia sono elencati all'art. 85 del Codice antimafia, ossia:

(i) se si tratta di imprese individuali la documentazione antimafia deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

(ii) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile (società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato), a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2. Per le associazioni e società di qualunque tipo la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ossia l'Organismo di Vigilanza.

3. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

4. Per le società di capitali di cui alle precedenti lettere b) e c) concessionarie nel settore dei giochi pubblici si applica l'art. 85, comma 2-*quater*, del Codice antimafia.

5. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.